
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Responsabilità della P.A.: l'azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo.

In materia di responsabilità civile della P.A. non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno sulla base di sole generiche asserzioni, in quanto l'azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell' onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori). Invero, trattandosi di giudizio che verte principalmente sull'esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell'accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse. Soltanto una volta comprovato il danno, sarebbe possibile, nella determinazione quantitativa, definirlo e liquidarlo in via equitativa.

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 18.11.2013, n. 5453

...omissis...

5. Va anche rigettato il motivo di appello incidentale riproposto a pagina 27 e 28 dell'appello.

Il motivo si fonda in sostanza sulla possibilità, anche per il giudice amministrativo, di liquidare i danni in via equitativa.

Al riguardo va però osservato che in generale (tra tante, Consiglio Stato sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2435) non può riconoscersi il diritto al risarcimento del

danno sulla base di sole generiche asserzioni, in quanto l'azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell' onere della prova (art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori).

Invero, trattandosi di giudizio che verte principalmente sull'esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell'accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse. Soltanto una volta comprovato il danno, sarebbe possibile, nella determinazione quantitativa, definirlo e liquidarlo in via equitativa.

Il giudizio di equità (art. 1226 codice civile, richiamato dall'art. 2056) sopperisce alla impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, ma presuppone la prova da parte del danneggiato dell'evento dannoso, che nella specie difetta.

6. Questo Collegio giudicante può quindi esimersi dall'esaminare i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice, riguardanti la contraddittorietà tra previsioni e obiettivi del documento di piano e norme del piano delle regole e violazione della DGR N.VIII/1681 del 29 dicembre 2005, della L.R. n. 12 del 2005, dell'art. 11 delle NTA di PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro, della relazione generale al PTCP della Provincia di Milano, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, illegittimità derivata del diniego di permesso di costruire e violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.

7. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, vanno respinti sia l'appello principale che quello incidentale, con conferma dell'appellata sentenza. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge sia l'appello principale che quello incidentale, con conferma dell'appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere